

L'informatica nella giustizia



di Antonella Ciriello

Magistrato componente del Direttivo della SSM

It

L'articolo si sofferma sull'analisi dei dati giudiziari, intesi come informazioni sui procedimenti e come provvedimenti giurisdizionali, e sulle loro modalità di raccolta ed elaborazione, sulla titolarità e gestione degli stessi, in capo al Ministero della giustizia nelle sue articolazioni responsabili della Statistica e dei servizi informativi, nonché sul ruolo che svolgono al riguardo gli uffici giudiziari e le reti dei Referenti informatici RID (dal 2019 Referenti Distrettuali per l'Innovazione).

 **dati giudiziari, statistica giudiziaria**

Eng

The article focuses on the analysis of judicial data, as information on proceedings and as judicial decisions, and on the methods of collection and processing the same. It also highlights the ownership and management of such data, headed by the Ministry of Justice through its sections responsible for Statistics and IT services, as well as on the role played in this regard by the judicial offices and the networks of RID IT Referrals (from 2019 District Referents for Innovation).

 **judicial data, judicial statistics**

Sommario

1. Il ruolo dell'informatica nella giustizia come strumento di conoscenza; 2. I dati giudiziari, ricostruzione normativa essenziale; 3. I dati giudiziari: base per l'intelligenza artificiale; 4. Titolarietà e natura dei dati giudiziari; 5. Il ruolo della direzione generale dei servizi informativi automatizzati (DGSIA), la gestione tecnica; 6. Dati come provvedimenti giurisdizionali; 7. La cultura del dato. Il dovere di collaborazione degli uffici e la responsabilità dei dirigenti quanto alla qualità dei dati, il ruolo dei singoli magistrati, il ruolo dei rid; 8. La situazione attuale, il datawarehouse parzialmente realizzato; 9. Conclusioni.

1. Il ruolo dell'informatica nella giustizia come strumento di conoscenza

L'innovazione e la tecnologia permeano la vita di tutti i giorni e consentono, con i potenti strumenti di cui si avvalgono, ormai alla portata di tutti, di perseguire immediatamente la "conoscenza", in passato raggiungibile faticosamente e patrimonio di pochi.

Da anni ormai, i magistrati e tutti gli operatori della giustizia si confrontano con informazioni e strumenti di lavoro tecnologici, vivendone le evoluzioni (e le modifiche normative correlate) e sperimentando anche le frustrazioni che tutti i cambiamenti producono, ma il processo di digitalizzazione, pur se avanzato, non può dirsi ancora compiuto.

Come si vedrà infatti, non è disponibile ancora un sistema unico e completo che contenga tutti i dati giudiziari (informazioni e provvedimenti), sia per gli operatori della giustizia (magistrati, personale, dirigenti) che per i cittadini, e si registrano differenze tra il settore civile ordinario e quello penale.

Il momento attuale è, tuttavia, cruciale per la convergenza di scelte governative e disponibilità di fondi, con lo stimolo proveniente dall'Europa e serpeggia in molti la speranza che la potente svolta tecnologica da tanto attesa, sia ormai imminente.

L'Europa, del resto, da tempo ha investito risorse e ha prodotto documenti che invitano tutti gli Stati a puntare sulla tecnologie digitali per migliorare l'accesso alla giustizia e l'efficienza dei sistemi giudiziari[1], anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale che è una delle tecnologie più importanti del ventunesimo secolo, e che presuppone potenti e moderni sistemi di calcolo (gli algoritmi) ma soprattutto la disponibilità di dati giudiziari attendibili e completi.

L'abbattimento dell'arretrato presso gli uffici in sofferenza, la velocizzazione dei processi, la coerente distribuzione del personale giudiziario e amministrativo, l'adozione di normative adeguate a snidare e combattere l'abuso del processo favorendo la risoluzione delle controversie meno importanti con metodi alternativi, sono solo alcuni dei temi centrali nel dibattito di politica giudiziaria, cui può giovare la capillare conoscenza del fenomeno giustizia, funzionale anche alla migliore distribuzione delle risorse in arrivo (come quelle dell'Ufficio per il processo).

Tale conoscenza è raggiungibile solo attraverso una corretta raccolta, gestione e lavorazione delle "informazioni": e l'informatica è la scienza delle informazioni.

2. I dati giudiziari, ricostruzione normativa essenziale

Il testo base vigente che si occupa dei dati giudiziari è il Decreto 24 maggio 2012 n. 102, che al primo comma dell'art. 4 stabilisce che "i dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività giurisdizionali ed amministrative del Ministero della giustizia costituiscono dati statistici a norma dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322[2] e sono utilizzati anche per le misurazioni e le valutazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150[3]".

L'atto regolamentare in questione risulta emanato sulla base del d.l. 193 del 2009 convertito nella l. 22 febbraio 2010, n. 24[4] che costituisce uno degli atti normativi più importanti per l'avvio del processo telematico, disciplinando le comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria progressivamente estese dalla norma, con varie scadenze sul territorio (la norma modifica l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che già ne aveva disposto l'operatività).

Prima di tale momento, il passaggio precedente era stato - sul versante civile - la digitalizzazione dei registri informatici, con il data entry di tutti i dati di ogni singolo procedimento evolutosi poi con la successiva creazione di una vera e propria banca di informazioni consultabile dall'esterno (sul sito <http://pst.giustizia.it>), sia da parte di utenti privati (con un numero limitato di informazioni) sia da parte dei cc.dd. "abilitati esterni"; nei registri confluiscono, perché scansionati dal cancelliere oppure perché inviati telematicamente, gli atti dei giudici e gli atti ed i documenti dei cc.dd. "abilitati esterni", di cui all'art. 1, lett. m) del D.M. 44/2001 (avvocati, consulenti tecnici, notai delegati, curatori fallimentari, custodi ecc.). [5]

Tuttavia mentre faticosamente si è realizzato il data entry delle informazioni nei registri, solo a partire dalla obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica, l'amministrazione informatica del processo ha ricevuto un vero impulso.

Dopo il disposto dell'art. 51 del d.l. 112/2008, relativo ai soli uffici individuati da apposito decreto ministeriale, la obbligatorietà delle comunicazioni è stata disposta con valore legale per i tribunali e le corti di appello dall'art. 16 del d.l. 179/2012, divenendo così residuale la comunicazione cartacea.

Tale passaggio è stato possibile solo attraverso la disposizione che ha reso obbligatoria la iscrizione degli utenti abilitati esterni (in primis gli avvocati) presso il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia e previsto dall'art. 7 del DM 44/2011 e succ. modifiche e dall'art. 7, 8 ed 9 delle Specifiche tecniche di cui al Prov. Resp. DGSIA 16 aprile 2014. [6]

Progressivamente il legislatore ha esteso l'ambito del PCT con il D.L. 179 del 2012 e le sue modifiche.[7]

Allo stato, dunque, se l'unico atto obbligatoriamente telematico per il giudice è il decreto ingiuntivo, ogni atto di parte, potenzialmente, può essere telematico.

La circostanza che il cancelliere debba necessariamente riversare nel fascicolo telematico, gli atti del giudice realizzati in modalità cartacea, al fine di comunicarli alle parti obbligatoriamente per via telematica ha, di fatto, determinato un grande impulso al deposito telematico degli atti da parte dei magistrati presso gli uffici abilitati (tutti i Tribunali e le Corti di Appello).

Cionondimeno, allo stato, l'informatizzazione del processo non può dirsi appieno realizzata, risultando, per un verso, frustrata dalla natura mista del fascicolo processuale, in parte cartaceo e in parte telematico (con la necessità per il legislatore di ampliare i poteri di estrazione di copie informatiche o telematiche a seconda dei casi, molti dei quali estesi anche agli avvocati), per altro verso dalla natura (ancora prevalentemente) cartacea del processo di Cassazione e di quello dinanzi al giudice di pace (oltre che di quello minorile)[8].

Sul versante penale, invece, mentre per i registri la disposizione che riguarda la digitalizzazione è risalente al codice Vassalli (art. 206 disp. att. c.p.p.), e poi nella normativa generale richiamata[9], la normativa relativa alle comunicazioni e alle notifiche, di cui al d.l. 179/2012, risulta operare solo a partire dal 2012 con l'avvio del sistema SNT[10] quando vengono disposte le notifiche telematiche, peraltro non integrate in un sistema/applicativo comune a tutti i vari organi giurisdizionali e perciò, pure se realizzate telematicamente, trasformate in documento cartaceo (cd. artefatto) nel corso del procedimento, con ovvi problemi interpretativi, come dimostra l'ampia giurisprudenza di legittimità fiorita sul punto.[11]

I dati (sia pure informatizzati) dei procedimenti e dei processi penali (confluiti nel SICP), risentono di questa frammentazione tra sistemi e registri, ed i provvedimenti giurisdizionali del giudice penale, a differenza di quelli del giudice civile, non sono dati digitali nativi (poiché ad oggi il giudice penale non può depositare digitalmente)[12]

3. I dati giudiziari: base per l'intelligenza artificiale

I dati giudiziari - dati statistici nella definizione regolamentare in esame - costituiscono anche il primo presupposto per l'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia, ossia di una tecnologia ancora non diffusa nel nostro settore se non per poche e frammentarie sperimentazioni che, utilizzando algoritmi, promette di sfruttare al massimo le relazioni tra i dati, a vari fini (organizzativi, conoscitivi e, aspetto da molti auspicato da altri paventato, predittivi).

Certamente, ove applicata correttamente con garanzia di trasparenza e conoscibilità piena di dati e algoritmi, sono infinite le potenzialità dell'intelligenza artificiale come strumento di conoscenza e organizzativo per tutti gli operatori della giustizia: per favorire la conoscenza dei precedenti; per agevolare la trattazione di cd. "small claims"; per agevolare lo spoglio o filtro preliminare dei fascicoli in Corte di Cassazione o in appello; oltre che, sul pian sostanziale, per elaborare valutazioni tecniche (ad. Es. in materia di licenziamento, assegno divorzile, invalidità civile, risarcimento danno). Risultano invece remoti i rischi paventati di cristallizzazione della giurisprudenza, anche in considerazione delle sperimentazioni, limitate, ad oggi registrate nel paese, tutte riferite all'uso dell'IA quale mero ausilio alla conoscenza).

4. Titolarità e natura dei dati giudiziari

Alla luce di quanto esposto, dunque, gli interrogativi che animano gli interpreti vertono sulla natura dei dati giudiziari, sulle loro modalità di raccolta e trattamento, sulle responsabilità per la loro corretta compilazione, sulla affidabilità, omogeneità e condivisione dei dati stessi

La maggior parte delle risposte, tuttavia, almeno a livello normativo, sono evincibili dal regolamento più volte citato, che risulta dettato proprio con lo scopo di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato (non ancora completamente realizzato in forma di datawarehouse), e che stabilisce, all'art. 4, che per dati statistici si intendono "I dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività giurisdizionali ed amministrative del Ministero della giustizia".

E' evidente allora, come emerge anche dal tenore letterale della norma in parola, che i dati in essa considerati sono non solo le informazioni sui provvedimenti giudiziari, ma anche gli stessi provvedimenti (sono, poi, dati statistici anche i dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività amministrative).

Il primo ordine di dati, ossia le informazioni sui procedimenti (nomi delle parti, oggetto del processo o del reato, durata degli stessi etc), rivestono un indubbio valore organizzativo, ai fini di quella conoscenza essenziale per migliorare la cd. "performance" della giustizia.

I secondi, ossia i provvedimenti giurisdizionali, i vari esiti delle singole fasi procedimentali e processuali, costituiscono un patrimonio irrinunciabile di conoscenze per magistrati, studiosi e operatori del settore, base della banca dati giurisprudenziale unica la cui istituzione da anni si auspica.

5. Il ruolo della direzione generale dei servizi informativi automatizzati (DGSIA), la gestione tecnica

Il regolamento in esame, mentre attribuisce la titolarità dei dati e la responsabilità della qualità degli stessi rispettivamente al titolare dei sistemi statistici^[13] e agli uffici giudiziari investe il responsabile dei servizi informatizzati della gestione tecnica dei dati.

L'art. 5 del regolamento citato, infatti dispone che "1. La raccolta e l'estrazione dei dati di cui all'articolo 1 è effettuata attraverso i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che gestiscono le attività giurisdizionali ed amministrative", e prevede, poi, al comma secondo che "Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico, stabilisce, con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, le modalità operative di estrazione e raccolta dei dati statistici".

Tale possibilità vale senz'altro per la maggior parte dei settori della giustizia, tuttavia la norma stabilisce pure, al comma 3, che "Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 1, la raccolta viene effettuata mediante apposite procedure informatiche o manuali stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con il responsabile del sistema statistico". La norma dispone inoltre l'anonimizzazione dei dati personali delle parti private (comma 4: Le modalità operative di cui al comma 2 assicurano che i dati personali delle parti private siano resi anonimi, mediante procedure automatizzate, contestualmente alla loro raccolta.

6. Dati come provvedimenti giurisdizionali

Con specifico riguardo ai provvedimenti giurisdizionali, il grado di digitalizzazione degli stessi è pressoché completo, anche qualitativamente, nel settore civile (pur in assenza di obbligo generalizzato del giudice di deposito telematico, salvo il decreto ingiuntivo e gli atti del giudice per un breve periodo emergenziale, come visto), anche quale conseguenza della obbligatorietà della loro comunicazione telematica (disposta con d.l. n. 179/2012, art. 16). In sede di legittimità, del pari, anche se solo recentemente possono essere depositati atti nativi digitali (dal 31 marzo 2021, sia pure con difficoltà di decollo in ragione della incompletezza del sistema informatico), vengono da sempre digitalizzati, per essere acquisiti negli archivi informatici della Corte e condivisi anche con gli operatori della giustizia attraverso

la banca dati Italgire, la cui creazione risale agli anni '60.[14]

I provvedimenti civili, del giudice di pace, del pari, così come la per Cassazione, sono acquisiti telematicamente in ragione della comunicazione via pec.

Diversamente nel settore penale, non sono presenti atti digitali nativi del magistrato, ma tutti gli atti sono acquisiti tramite scansione ai sistemi (TIAP documenta) per gli uffici di merito, con l'eccezione del giudice di pace, mentre per la corte di Cassazione la situazione è analoga al civile.

La giustizia di merito civile e penale, diversamente dalla Corte di Cassazione, non dispone di banche dati centralizzate e consultabili da tutti. Sul versante civile, l'applicativo dei magistrati presso le corti di Appello e Tribunali (cd. consolle) pur contemplando l'accesso ad una banca dati autoalimentata dal deposito dei magistrati, risulta praticamente inutilizzato, a causa degli irrisolti problemi organizzativi circa l'oscuramento dei dati sensibili. Sul versante della giustizia amministrativa e tributaria di merito, invece, tutte i provvedimenti (sia nativi digitali che digitalizzati dal cartaceo) sono acquisiti e consultabili sui rispettivi portali.

7. La cultura del dato. Il dovere di collaborazione degli uffici e la responsabilità dei dirigenti quanto alla qualità dei dati, il ruolo dei singoli magistrati, il ruolo dei rid

Il ruolo degli uffici giudiziari, quanto ai dati, come disegnato dalla normativa regolamentare in esame, consiste nell'assicurare la completezza e il tempestivo aggiornamento degli stessi, tanto che ai dirigenti giudiziari e amministrativi è attribuita la responsabilità della qualità dei dati e la verifica periodica della loro correttezza e del loro aggiornamento, con l'onere di assumere tutte le iniziative necessarie.

Si tratta di un'attività che, indispensabilmente, i dirigenti devono distribuire sui magistrati e su tutto il personale, poiché tutti devono partecipare della cd. "cultura del dato" curando che le informazioni relative a quantità e qualità di parti e oggetti procedurali siano corrette e che, in caso di errori o omissioni, vengano rettificate.

Il legislatore regolamentare si è anche preoccupato di stabilire un onere di controllo da parte del responsabile del sistema statistico, in ordine alla qualità dei dati raccolti, disponendo che questi abbia il dovere di verificare la qualità e, in caso di anomalie, di invitare l'ufficio al ripristino di fedeltà, completezza e aggiornamento dei dati, addirittura prevedendo che sia assegnato un termine e codificando l'omesso adempimento da parte dell'ufficio giudiziario come grave violazione dei doveri dell'ufficio.

La preoccupazione della elusione di questo impianto normativo, che evidentemente il legislatore percepiva come cruciale per il corretto funzionamento del meccanismo di digitalizzazione della giustizia, ha indotto a specificare pure l'obbligo, in capo agli uffici giudiziari ed amministrativi, di fornire i dati "richiesti", ossia - allorché i registri che li raccolgono siano totalmente informatizzati, come attualmente accade - "inserire" i dati negli applicativi, affinché il Ministero possa estrarli secondo i criteri stabiliti.

Sul punto della qualità dei dati deve essere poi registrata anche la coerenza dell'azione del Consiglio Superiore della Magistratura che, nel dettare nuove versioni della circolare relativa ai RID (delibera di plenum 6 novembre 2019), si è preoccupato di favorire la collaborazione dei RID con i capi degli uffici e con la commissione flussi quanto all'onere di controllo della qualità dei dati, stabilendo che "I RID curano, all'interno della Commissione flussi, la qualità e la completezza dei dati, anche in occasione della verifica annuale da parte di Consigli Giudiziari del raggiungimento degli obiettivi del programma di gestione. I RID, coadiuvati dai MAGRIF, d'intesa con i dirigenti degli uffici giudiziari, promuovono l'adozione di criteri omogenei per l'imputazione dei dati nei registri e curano la verifica periodica della corretta tenuta dei registri informatici e delle banche dati. Sui risultati della verifica i RID relazionano tempestivamente ai dirigenti degli uffici qualora vengano rilevate criticità che incidano sulla qualità dei dati informatici e statistici, indicando rimedi e soluzioni da adottare". E correttamente risulta previsto il raccordo con le strutture periferiche ministeriali responsabili per i dati (... "i RID si avvalgono del supporto dei funzionari statistici e dei locali Cisia") [15]

8. La situazione attuale, il datawarehouse parzialmente realizzato

In ordine ai programmi individuati dal DGSIA per l'estrazione dei dati informatici, occorre evidenziare un diverso grado di sviluppo, tra civile e penale. Ed infatti, mentre sul versante civile i dati sono estratti tramite lo strumento del Datawarehouse (DWH), predisposto dal DGSIA e interrogato dalla DGSTAT del Ministero della Giustizia, sul versante penale il DWH non risulta ancora realizzato. I dati vengono estratti a vari fini dai vari programmi, la razionalizzazione è urgente.

Il datawarehouse (o DW, o DWH) (dall'inglese: magazzino di dati) è un archivio informatico contenente dei dati, che consente di produrre analisi e relazioni; la principale caratteristica di un DWH è quella di conservare e storicizzare i dati ricavati da interrogazioni periodiche. E' pertanto possibile, semplicemente modificando la data cui riferire le richieste di interrogazione, ottenere ex post, sia dati aggiornati e corretti, sia dati riferibili al periodo antecedente alle modifiche. Si tratta di una potenzialità di estrema importanza ove si consideri la frequenza e la rilevanza degli interventi sui registri giudiziari.[16].

Si tratta dunque di uno strumento prezioso, il cui completamento appare indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento in esame.

9. Conclusioni

La tecnologia deve essere al servizio della giustizia, governata e conosciuta affinché non sia subita e sottoutilizzata. La sfida del momento, per un sistema democratico e trasparente di gestione della giustizia, consiste nel coniugare il rispetto della privacy (es. diffusione delle sentenze con adeguata anonimizzazione) e le esigenze di segretezza di alcuni procedimenti con l'esigenza conoscitiva, funzionale non solo all'utilizzo delle informazioni in chiave organizzativa e predittiva ma soprattutto al controllo da parte del cittadino. E' indispensabile una corretta gestione dei dati giudiziari, curati sin dall'inserimento per essere omogenei, conservati a norma, anonimizzabili, riutilizzabili e accessibili, raccolti su piattaforme collegate o centralizzate, che consentano un inserimento agevole delle informazioni da parte dei soggetti abilitati e possano essere consultate da tutti i soggetti istituzionalmente deputati alla conoscenza (es. Dirigenti, Ispettori, Csm, Ministero). L'obiettivo si può raggiungere solo con la collaborazione di tutti gli attori della giustizia, e con una corretta formazione del personale alla "cultura del dato", per non frustrare le potenzialità dell'informatica.

Solo queste consapevolezze, diffuse, a tutti i livelli, potranno aiutare il Paese, le istituzioni giudiziarie, a vincere la sfida della conoscenza, assumendo il pieno controllo delle informazioni, e, conformemente alla Costituzione, il corretto e trasparente governo della giustizia.

Note

1. Al fine di sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione, la Commissione ha presentato un pacchetto costituito da una comunicazione sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea, accompagnata da una mappatura dell'attuale livello di digitalizzazione, e da una proposta di regolamento su un sistema informatico sistema di comunicazione nei procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX).
2. Il decreto legislativo 322/1989 istitutivo del Sistema Statistico Nazionale, detta i principi e i criteri direttivi per la riforma della statistica pubblica.
3. In materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
4. In particolare il cit. comma dieci dell'art. 4 stabilisce che 10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. La gestione informatica dei registri di cancelleria, intrapresa in quel momento costituisce quindi il primo passo verso l'innovazione, e viene faticosamente realizzato dal legislatore attraverso una serie di norme susseguite a partire dagli anni '90, con la legge 2 dicembre 1991, n. 399, sulla "delegificazione delle norme concernenti i registri degli uffici giudiziari e dell'amministrazione penitenziaria", per divenire effettivo solo con il D.M. 27 marzo 2000, n. 264, con il quale era stato pubblicato il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari in attuazione della L. 2 dicembre 1991, n. 339, il DPR 13 febbraio 2001, n. 123, contenente il regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile (...)il DM 27 aprile 2009 recante nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.
6. Se l'indirizzo PEC non è stato preventivamente comunicato al Reginde (per gli avvocati vi provvede il Consiglio dell'Ordine di appartenenza) l'abilitato esterno non può effettuare depositi e non può ricevere comunicazioni/notificazioni di cancelleria.
7. La prima tappa, stabilita con il decreto legge 90/14 dell'obbligatorietà ha riguardato, dal 30 giugno 2014, nei Tribunali, l'obbligo del deposito telematico per il Ricorso per decreto ingiuntivo e per gli atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014 (con esclusione degli atti introduttivi come il ricorso o l'atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta il cui deposito telematico era stabilito come facoltativo a condizione che l'ufficio fosse stato destinatario di un decreto autorizzativo ex art. 35 del DM n. 44/2011). La obbligatorietà è stata dalla stessa norma estesa, con riferimento ai medesimi atti cd. endoprocessuali, ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e poi, a partire dal 30 giugno 2015 per le Corti d'appello. Solo con il decreto legge n. 83/15 "è stato generalizzato, a prescindere dall'esistenza del decreto autorizzativo citato, il regime di facoltatività per tutti gli altri atti. Durante la pandemia, poi, le disposizioni emergenziali (d.l. 11/2020 e successive modifiche) hanno imposto alle parti il deposito obbligatorio di tutti gli atti negli uffici di merito ove ciò era possibile, norma rimasta in vigore fino al 31.7.2021, in virtù di numerose proroghe, mentre per i magistrati l'obbligatorietà è stata limitata ad un breve periodo (dal 9 marzo al 31 luglio 2020).
8. Inoltre nonostante l'obbligatorietà del formato telematico per molti atti processuali, il governo italiano non ha, per il processo civile telematico, ancora attuato le norme del CAD (art. 43); di derivazione europea, che impongono una conservazione del digitale secondo specifici criteri, indicati dalle prescrizioni contenute nel dpcm 3.12.2013 (si veda, sul punto, Arcella, Il documento informatico e la sua conservazione in Italia e in Europa, relazione presso la Scuola Superiore della Magistratura, 3.4.2017, <http://www.fiif.it>).
9. V. nota 5
10. Il Sistema SNT, approntato dal DGSIA per l'invio degli atti tramite PEC ai destinatari selezionabili dall'albo degli indirizzi telematici, permette il monitoraggio delle notifiche inviate e l'invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti ad altri soggetti.
11. V, tra le tante Sez. 3, Sentenza n. 56280 del 24/10/2017 Ud. (dep. 18/12/2017) Rv. 272421 - 0
12. Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 221, comma 11, prevede che al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Le predette disposizioni relative alle modalità di trasmissione delle comunicazioni agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e documenti con modalità telematica sono state adottate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 8086 del 28 luglio 2020, pubblicato in pari data sul portale dei servizi telematici. Con decreto del Ministro della giustizia del 4 marzo 2021 pubblicato in G.U. n. 87 del 12 aprile 2021 (entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U.) è stata accertata la funzionalità dei servizi per la comunicazione e deposito, in conformità alla previsione dell'art. 221, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni in legge, di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
13. La Direzione generale di Statistica, nell'ambito del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, risulta istituita nel 2001.
14. Attualmente l'applicativo italgire web CortediCassazione.it
15. La delibera prevede, altresì, che ai RID viene garantito dal dirigente dell'ufficio l'accesso ai registri informatici ed alla base dati dell'ufficio; la verifica del RID può inserirsi in qualunque fase del procedimento civile o penale; per i procedimenti con dati relativi a indagini preliminari non ostensibili le modalità di verifica verranno concordate tra il RID ed il dirigente dell'ufficio. La Settima Commissione valuta il mancato adempimento dei compiti sopra indicati ai fini della revoca anticipata e del rinnovo nell'incarico di RID".
16. Il DWH estrae i dati dai registri attraverso degli appositi estrattori realizzati dal fornitore del dwh e installati sui sistemi informatici distrettuali, ed è programmato allo stato per estrarre dati dai registri civili con cadenza mensile. Il programma effettua le verifiche e le riconciliazioni necessarie e assicura una storicizzazione e censisce le "variazioni" della base dati che sono catturate su base incrementale. La data osservazione è quindi quella fondamentale: una volta corretto il dato sui registri la statistica viene corretta in modo automatico e sarà visibile all'estrazione successiva.